

**UN RESPIRO DI SPERANZA**  
**ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

§  
**STATUTO**  
§

**ART. 1 – DENOMINAZIONE - SEDE**

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, un'Associazione denominata: "Un Respiro di Speranza APS", d'ora in poi anche definita per brevità "l'Associazione".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2. L'Associazione, ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante dal Registro Unico del Terzo Settore.

L'Associazione opera sul territorio della Provincia di Roma, di quello regionale, limitrofo ed extra regionale aderendo anche a coordinamenti e/o federazioni nazionali, europee ed internazionali.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di sezione locale dell'associazione, consentita dalle norme vigenti sul territorio di riferimento, che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.


Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Roma ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative non costituiscono modifica statutaria e sono di competenza del Consiglio Direttivo che provvederà alla comunicazione agli uffici competenti.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ**

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È nata con lo scopo di assistere i malati e i loro familiari in tutte le fasi inerenti e conseguenti alle patologie rare polmonari, con specifico riferimento alla fibrosi polmonare idiopatica (IPF) e in genere alle malattie interstiziali polmonari evolutive fibrosanti.



*Handwritten signature*

L'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- sostenere i malati affetti da patologie rare polmonari, nello specifico fibrosi polmonare idiopatica e malattie interstiziali polmonari evolutive fibrosanti, nonché i loro familiari;
- incentivare i contatti tra i malati affetti da patologie rare polmonari, nello specifico fibrosi polmonare e malattie interstiziali polmonari evolutive fibrosanti, nonché tra i loro familiari;
- acquisire, monitorare e dare informazioni su eventuali nuove cure nonché sui centri specializzati e l'assistenza infermieristica e para-infermieristica anche domiciliare;
- promuovere e organizzare eventuali congressi, giornate di approfondimento, seminari e webinar attinenti alla malattia e all'importanza di una diagnosi precoce;
- diffondere notizie e informazioni sulla stessa attraverso gli organi di stampa ed internet (siti web e social network) per sensibilizzare il pubblico e le istituzioni;
- sostenere e promuovere la ricerca medico scientifica con raccolta di fondi e eventuali istituzioni di concorsi per l'assegnazione di borse di studio.

### **ART. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ**

L'Associazione, perseguendo finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona si propone di:

- 1) Sollecitare e intrattenere rapporti di collaborazione con le Istituzioni, con Enti e organismi nazionali e internazionali anche al fine di esaminare e/o formulare proposte inerenti alle problematiche rientranti nelle finalità proprie dell'associazione, nonché per elaborare, attuare ed attivare progetti condivisi di assistenza nei confronti dei pazienti e dei loro familiari;

- 2) Promuovere e/o organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- 3) Costituire e/o partecipare alla costituzione e/o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- 4) Coordinare, promuovere, sviluppare e sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e/o comunque connesso al proprio fornendo agli stessi assistenza finalizzata al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;
- 5) Negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei propri scopi istituzionali nel pieno rispetto del dettato del D. Lgs n. 117/2017.
- 6) Pubblicare e stampare in ogni forma cartacea o digitale qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film usando qualsiasi altro mezzo di informazione in ossequio alle finalità istituzionali dell'ente.

Tali attività verranno svolte nel rispetto del dettato del disposto del D. Lgs n.117/2017 ed in conformità con le finalità istituzionali dell'ente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività, che sono approvate dall'Assemblea.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione medesima;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, nel rispetto delle norme del D. lgs. 117/2017 e ss. Modifiche e integrazioni.

#### **ART. 4 - SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO**

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Sono ammesse anche persone giuridiche quali altre associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero sia inferiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE SOCIO**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail, cui ricevere tutte le comunicazioni sociali, il numero di cellulare o altro recapito utile alla comunicazione tra l'Associazione ed il socio;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Ci sono 4 categorie di soci:

- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

La suddetta categorizzazione degli associati non comporta alcun tipo di trattamento differenziale in virtù dell'ammontare della quota versata. L'Associazione prevede infatti una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **ART. 6 - DIRITTI-DOVERI SOCI**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela del diritto alla privacy.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno 15 (quindici) giorni hanno il diritto di:

- intervenire con diritto di voto nelle Assemblee direttamente o per delega e possono presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- recedere in qualsiasi momento.

Gli associati hanno, altresì, il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7 - VOLONTARI**

L'associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA**

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilire le quote di adesione dei soci ordinari e sostenitori.

Il rinnovo annuale della quota associativa deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza dell'associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

#### **ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

Lo status di socio si perde per decesso, recesso, morosità ed esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:


- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non già appositamente convocata, dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ART. 10 - LAVORO RETRIBUITO**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore (art. 16 D.Lgs. 117/2017).



*NB unione*

## **ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo (il quale è Presidente dell'Associazione);
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Comitato Scientifico (eventuale);
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci (eventuale);
- Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA**

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

È dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci, ciascuno dei quali ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria.

Nell'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli associati che siano iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, conformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.



All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione, il Presidente dello stesso, che è anche il Presidente dell'Associazione, ed il Vice-Presidente;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:


- i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- ii) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione.

### ART. 13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta (cartacea e/o informatica) e con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera raccomandata, e-mail, pec, fax). Deve essere, altresì, inviata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente



*M. B. B. B.*

dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

#### **ART. 14 - VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI**

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri tre associati se al momento dell'assemblea risulta un numero di iscritti all'Associazione sotto i 500 (cinquecento) soci, oppure sino ad un massimo di altri cinque associati se al momento dell'assemblea gli iscritti all'Associazione risultano sopra i 500 (cinquecento) soci.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza e più in generale mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

#### **ART. 15 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO**

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone; in tal caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo governa e amministra l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da un minimo di cinque a non più di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati e resta in carica per tre esercizi.


I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, qualora il numero dei rimanenti Consiglieri risulti inferiore a cinque, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora non si avesse il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo come stabilito, verrà convocata senza indugio l'Assemblea dei Soci per integrare o nominare ex novo il Consiglio Direttivo.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo può essere parzialmente o integralmente revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



*Handwritten signature or mark, possibly reading 'Bianchi'.*

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

#### **ART. 17 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo è convocato, almeno tre (3) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite comunicazione cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, WhatsApp, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro degli associati, oppure con altro mezzo idoneo che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma e/o pec inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

#### **ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte l'anno, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato o da altro Consigliere all'uopo indicato.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.


Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

#### **ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- h) determinare l'ammontare della quota annua associativa e la modalità di versamento;
- i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j) ratificare o respingere nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere, tra i suoi componenti;
- n) nominare e/o assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio (ivi incluso a titolo esemplificativo, nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere);
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- s) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati, previa delibera dell'assemblea per il compimento di atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto i beni immobili;



*Handwritten signature*

t) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 20 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e ha la firma della stessa.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In particolare:

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## ART. 21 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario, se nominato, cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## ART. 22 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico di cui alle finalità dell'associazione. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico può essere invitato dal Consiglio Direttivo a partecipare alle Assemblee dell'Associazione con funzione consultiva.


## ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



*Handwritten signature*

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 24 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 25 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, con un patrimonio minimo pari ad Euro 15.000 (quindicimila euro), è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare (beni mobili e beni mobili registrati) ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.



Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, a mero titolo esemplificativo, dall'elenco sotto riportato:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi socio-culturali;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e degli enti del terzo settore;
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

#### **ART. 26 - INTRANSITABILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 27 - LE CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 28 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 8 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

## **ART. 29 - IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ed è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 30 - IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.


#### **ART. 31 - LO SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **ART. 32 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi oggetto analogo e/o affine, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017.



*MS Mace*

**ART. 33 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

f.to MB unore

f.to \_\_\_\_\_

f.to \_\_\_\_\_

f.to \_\_\_\_\_